

Corte Conti, Sez. Riunite, 24.03.2015, n. 11;

Materia: restituzione somme recuperate dichiarate irripetibili

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dai signori magistrati:

Arturo MARTUCCI di SCARFIZZI	Presidente
Carlo GRECO	Consigliere-relatore
Rita LORETO	Consigliere
Marco PIERONI	Consigliere
Piergiorgio DELLA VENTURA	Consigliere
Rossella SCERBO	Consigliere
Giuseppina MAIO	Consigliere

ha emanato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sulla questione di massima iscritta al **n. 413/SR/QM** del registro di Segreteria delle Sezioni riunite, deferita dalla Terza Sezione giurisdizionale centrale di Appello con ordinanza n. 12/2014 del 22 luglio 2014 resa nel giudizio di appello iscritto al n. 40.046 del registro di Segreteria della stessa Sezione, promosso con ricorso proposto dall'ex INPDAP (ora INPS), in persona del suo Presidente pro-tempore rappresentato e difeso dagli Avv.ti Filippo MANGIAPANE e Maria MORRONE, avverso la sentenza n. 5/2010 pronunciata dalla Sezione Giurisdizionale della regione Abruzzo in data 11 febbraio 2010 nei confronti del sig. Francesco SALVATORELLI, rappresentato e difeso dall'Avv. Elio Di FILIPPO nonché nei

confronti del Comune di Spoltore (Pescara) e della società SO.GE.T. SpA in persona dei rispettivi rappresentanti legali, patrocinati e difesi come in atti.

Visti tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Vista l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 16 del 18 dicembre 2013 ORDP-UOPROT-P con la quale sono stati indicati i criteri per la formazione dei Collegi giudicanti delle Sezioni riunite, ivi compresi quelli in speciale composizione, di cui all'art. 243-quater, comma 5, d.lgs n. 267/2000;

Vista l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 2 del 17 gennaio 2014 ORDP-UOPROT-P con la quale il Presidente della Corte dei conti ha determinato, per l'anno 2014, la composizione delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, di controllo, deliberante e consultiva;

Visti il decreto presidenziale n. 159 del 9 settembre 2014 con il quale sono stati costituiti i Collegi delle Sezioni riunite per le udienze previste per i mesi da ottobre a dicembre 2014, nonché il decreto di fissazione dell'odierna udienza e di nomina del relatore del presente giudizio;

Uditi all'udienza del 29 ottobre 2014, con l'assistenza della Segretaria Adele MEI, il Consigliere relatore, dott. Carlo GRECO, l'Avv. Maria MORRONE per l'INPS – Gestione ex INPDAP (succeduta all'INPDAP per effetto dell'art. 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) ed il Pubblico Ministero nella persona del Vice Proc. gen. dott. Francesco D'AMARO.

Non costituita e non rappresentata, in questa fase incidentale del giudizio, la parte appellata nel giudizio "*a quo*".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'ordinanza in epigrafe, la Terza Sezione giurisdizionale centrale d'Appello ha deferito a queste Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, ai sensi

dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, come integrato dall'art. 42, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, una questione di massima sul seguente quesito: *“se in caso di dichiarata irripetibilità di somme corrisposte indebitamente al pensionato e fatte oggetto di recupero, debbano essere le stesse restituite con o senza oneri accessori e se, nell'affermativa, tali oneri debbano essere riconosciuti a titolo di interessi e/o rivalutazione ovvero di interessi moratori”*.

Riferisce in punto di fatto il remittente che *“con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo, pronunciandosi su due ricorsi riuniti in rito, con i quali l'ex dipendente comunale Francesco Salvatorelli aveva contestato il provvedimento di recupero delle somme che a titolo di pensione provvisoria gli erano state corrisposte in più rispetto a quelle riconosciutegli in sede di liquidazione del trattamento definitivo, ha accolto i ricorsi stessi e per l'effetto ha tra l'altro dichiarato irripetibile l'indebito pensionistico, disponendo altresì la restituzione all'interessato delle somme già trattenute, con interessi legali e rivalutazione monetaria”*.

Al riguardo, il primo giudice, valutato sussistere lo stato di buona fede del percettore le somme in contestazione, accoglieva la richiesta di parte ricorrente motivando la propria decisione con riferimento alla sussistenza delle condizioni per procedere ad una dichiarazione di irripetibilità delle somme comunque percepite.

Ciò premesso, il Giudice di prima istanza ha statuito che *“le somme eventualmente trattenute da parte resistente a titolo di (affermato) indebito devono essere restituite all'interessato con interessi legali e rivalutazione monetaria”* e, questo, con richiamo al portato della Sentenza n. 72/2006 resa dalla Sezione giurisdizionale di Appello della Regione Siciliana.

Riferisce ancora il remittente che *“l’INPDAP (ora INPS) ha interposto appello avverso tale sentenza assumendone l’erroneità, in particolare con riguardo alla statuizione resa in punto di irripetibilità degli emolumenti non dovuti e comunque chiedendo, in subordine, che quelli recuperati possano essere eventualmente restituiti all’interessato senza aggiunta di oneri accessori”*.

Confermata, con statuizione parziale di cui alla Sent. n. 419/2014, il pronunciamento della Corte territoriale in punto di irripetibilità delle somme oggetto di recupero, la Sezione di Appello remittente, ai fini del decidere la questione subordinata concernente il regime restitutorio delle somme già recuperate, ha dato atto della esistenza di un obiettivo contrasto di orientamenti giurisprudenziali fra le Sezioni Centrali di Appello di questa Corte.

In particolare, vi sarebbero pronunce che hanno previsto la restituzione delle somme recuperate con il beneficio dei soli interessi legali (Sezione Seconda n. 165/2013), dei soli interessi moratori (Sezione Seconda n. 272/2012) oppure degli interessi legali e della rivalutazione monetaria (Sezione Appelli Sicilia n. 234/2007), come senza alcuna maggiorazione per detti oneri accessori (Sez. Prima n. 404/2010 - Sez. Sezione n. 492/2010 - Sez. Terza n. 31/2005 - Sez. App. Sicilia n. 252/2010).

Secondo la sezione remittente *“le richiamate pronunce trovano implicito fondamento talvolta nell’art. 429 c.p.c. in base al quale, come è noto, (anche) al giudice d’appello viene riconosciuto il potere di attribuire d’ufficio interessi e rivalutazione sui crediti pensionistici, talaltra sembrano invece porre l’accento sul peculiare rapporto tra amministrazione previdenziale ed il soggetto amministrato, rapporto che, non postulando per le somme indebite un’obbligazione correlata ad un diritto soggettivo dell’accipiens (sol per errore percettore di esse) diviene insensibile al regime delle*

obbligazioni pecuniarie e viene perciò definito, dichiarate irripetibili le somme recuperate, con la sola restituzione, senza oneri, delle somme stesse”.

Sulla base di tali difformi orientamenti giurisprudenziali la sezione remittente ha ritenuto risolutivo il deferimento, a queste Sezioni riunite quale organo nomofilattico, di apposita questione di massima in punto di diritto, nei termini di cui al quesito sopra illustrato.

In previsione dell’odierna udienza di discussione la Procura generale, nel rassegnare in data 22 settembre 2014 le proprie considerazioni sulla questione di massima di cui all’ordinanza in epigrafe, ha osservato, in punto di ammissibilità, come “(..) *Sulle questioni all’esame si è perciò realizzato un contrasto in giurisprudenza, di tipo esattamente orizzontale in secondo grado, requisito quest’ultimo richiesto per attivare presso le Sezioni riunite il potere-dovere di rendere la pronuncia sul punto di diritto deferito (tra le tante, SS.RR. 22 e 26/98/QM, sent. 17/03/QM, 3 e 6/2004QM, 10/2011/QM)”.*

Quanto alla rilevanza la Procura generale osserva, poi, che “*appare di tutta evidenza come sussista il necessario rapporto di pregiudizialità e di connessione tra la questione deferita ed il processo di cui si tratta, presupposto costantemente richiesto ed affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni riunite in ordine all’ammissibilità della questione di massima (tra le tante, SS.RR. 1/QM del 1994, 5/98/QM, 26/99/QM, 7/2001/QM, 6/2003/QM e 8/2006/QM); la risoluzione delle questioni nel giudizio incidentale sembra avere rilievo determinante nel giudizio di merito, nel quale si verte circa la diversa interpretazione sulla latitudine delle norme di si tratta”.*

Ciò detto, la Procura generale evidenzia che “*nell’ipotesi di cui si discute, tuttavia, è da precisare che non risulta in atti una specifica richiesta dell’interessato, poiché in prima istanza è stato chiesto soltanto il riconoscimento del diritto alla stabilità e definitività del*

trattamento di pensione accordato e la declaratoria d'irripetibilità della somma contestata.

In ogni caso, e ciò sembra senz'altro determinante, la fattispecie prospettata assurge ad una valenza di portata generale, in quanto la questione deferita è di indubbio rilievo giuridico per la particolare importanza e attualità, attesa la frequenza dei casi simili che si possono presentare nel contenzioso pensionistico e la perdurante difficoltà della giurisprudenza d'appello di trarre il dictum univoco, indispensabile per il consolidamento definitivo di una uniforme interpretazione del punto di diritto”.

In conclusione, in punto di ammissibilità, la Procura generale dopo aver stigmatizzato il fatto che la pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione (per tutti Sez. II 18 gennaio 2007 n.1087 e precedenti ivi richiamati) postulerebbe, per le competenze accessorie, una specifica domanda attorea qui carente, ha ritenuto per la valenza generale della stessa che *“la questione proposta va pertanto ritenuta ammissibile e procedibile”*.

Quanto alla soluzione da dare all'azionata questione di massima sempre la Procura generale, attraverso ampio richiamo a precedenti giurisprudenziali delle Sezioni Centrali d'Appello, ritiene conclusivamente *“in via principale, che la questione di massima prospettata... .. sia definita nel senso di restituire la somma eventualmente trattenuta nella stessa misura, senza aggiunta di accessori ed in via subordinata, qualora il Collegio ritenesse di accedere alle tesi (minoritarie)..... che il calcolo sia effettuato sulla sola sorte capitale, rapportata al periodo di riferimento, con esclusione degli aggravii costituiti da tributi, spese e interessi”*.

Si è costituito in giudizio l'INPS – Gestione ex INPDAP con il patrocinio e l'assistenza degli Avv.ti Filippo Mangiapane e Maria Morrone i quali hanno depositato in atti, in data 9 ottobre 2014, una memoria nella quale i predetti difensori, dopo aver ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale sulla questione di massima in esame e dopo

aver evidenziato che: *“le predette somme non derivano da fatto illecito né da un rapporto obbligatorio tra Amministrazione ed amministrato ma si tratta di somme che il pensionato ha percepito per errore dalla Amministrazione e che quest’ultima ha recuperato”*, hanno chiesto conclusivamente che queste Sezioni riunite risolvano la questione di massima sollevata con l’affermazione che *“in caso di declaratoria giudiziale di irripetibilità di somme corrisposte indebitamente al pensionato e fatte oggetto di recupero le stesse devono essere restituite senza oneri accessori”*.

Si è infine costituito in giudizio, con memoria pervenuta il 17 ottobre 2014, il sig. Francesco Salvatorelli, parte ricorrente nel giudizio di primo grado rappresentato e difeso dall’Avv. Elio Di Filippo, il quale ha rappresentato che l’evidente natura reddituale degli emolumenti pensionistici, in quanto derivanti da rapporto di lavoro, come pure la loro naturale destinazione all’assolvimento di esigenze alimentari, familiari, di investimento o altro, sarebbe di per sé idonea a determinare il diritto al riconoscimento di oneri accessori in caso di ritardata corresponsione e/o ingiustificata ritenzione.

All’odierna udienza pubblica, in assenza del patrocinante del sig. Francesco Salvatorelli, il difensore dell’INPS – Gestione ex INPDAP, avv. Maria Morrone, si è richiamato agli scritti difensivi versati in atti, ne ha illustrato le argomentazioni in punto di diritto in essi già rappresentati ed ha ribadito le conclusioni già rassegnate per iscritto.

Analogamente, il rappresentante della Procura generale si è richiamato alla memoria versata in atti e dopo aver condiviso il tenore delle sentenze di primo e secondo grado che hanno riconosciuto l’irripetibilità delle somme, all’epoca in contestazione, ha diffusamente illustrato le argomentazioni già rassegnate invitando il Collegio ad aderirvi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Terza Sezione giurisdizionale centrale d'Appello ha deferito a queste Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, una questione di massima articolata nel seguente quesito: *“se in caso di dichiarata irripetibilità di somme corrisposte indebitamente al pensionato e fatte oggetto di recupero, debbano essere le stesse restituite con o senza oneri accessori e se, nell'affermativa, tali oneri debbano essere riconosciuti a titolo di interessi e/o rivalutazione ovvero di interessi moratori.*
2. Come già esposto in narrativa, la Sezione remittente ha ritenuto di dover deferire a queste Sezioni riunite una questione di massima che, nei fatti, non è mai stata dibattuta e risolta in via diretta.

In altri termini, mentre la problematica principale della ripetibilità o meno delle somme indebitamente erogate al pensionato ed accertate in sede di conguaglio fra trattamento pensionistico provvisorio e trattamento definitivo è già stata ampiamente dibattuta (cfr. SS.RR. n. 1/1999, n. 7/2007/QM, n. 7/2011/QM, n. 16/2011/QM, n. 17/2011/QM e n. 2/2012/QM), i principi affermati non hanno mai riguardato, in caso di dichiarata irripetibilità, la spettanza o meno delle cd. somme aggiuntive.

Solo nella sentenza n. 7/2007/QM (cfr. pagg. 26-27) risulterebbe ipotizzato, ma non risolto, trattandosi di una questione correttamente valutata *“ultra petita”* dalle stesse SS.RR., un diverso momento satisfattivo nell'eventuale ristoro del cd. danno da ritardo procedimentale ex art. 7 della legge 18 giugno 2009 n.69, danno però azionabile, come è noto, solo davanti al giudice amministrativo.

L'assenza, pertanto, di una pronuncia nomofilattica ha avuto come effetto che le Sezioni di merito procedessero all'applicazione della normativa in rassegna senza però una uniforme interpretazione, tanto da potersi configurare, allo stato, un vero e proprio contrasto giurisprudenziale orizzontale in secondo grado, come tale idoneo ad attivare,

secondo l'ormai costante e consolidato orientamento giurisprudenziale di questo organo di nomofilachia (cfr., tra le tante, Corte dei conti, SS.RR. n. 22/1998/QM; id., n. 26/1998/QM; id., n. 17/2003/QM; id., n. 3/2004/QM; id., n. 6/2004/QM; id., n. 8/2010/QM; id., n. 10/2011/QM), il potere-dovere di queste Sezioni riunite di rendere una pronuncia sul punto di diritto deferito.

Tanto premesso in punto di ammissibilità e anche di rilevanza, attesa la sussistenza del necessario rapporto di pregiudizialità con il giudizio “*a quo*”, alla luce di quanto esposto in narrativa e di quanto rappresentato dalla Sezione remittente, nonché dalla Procura generale, il Collegio rileva che, oggettivamente, in sede di Appello sono state rese, nel tempo, diverse e molteplici soluzioni.

3. Al di là dei riferimenti giurisprudenziali, di cui in parte motiva, forniti dalla Sezione remittente e parzialmente integrati dalla Procura generale con la memoria depositata, il Collegio si è fatto carico di attualizzare lo stato della giurisprudenza contabile.

La soluzione da dare alla questione all'esame richiede una indagine per gradi.

In primo luogo, occorre valutare se gli importi di cui è stata disposta la restituzione debbano essere incrementati delle cd. somme aggiuntive e, successivamente, nell'ipotesi affermativa, quale dovrebbe essere il criterio di determinazione di tali somme risarcitorie.

Ad oggi, a fronte di un orientamento prevalente (cfr. Sezione Prima n. 353/2014, n. 1269/2014, n. 109/2015, - Sezione Terza n. 181/2011, - Sezione Appello Sicilia n. 483/2014) per il quale la restituzione deve avvenire sulla base della sola quota capitale, si contrappone altro diverso indirizzo (cfr. Sezione Seconda n. 602/2013, n. 628/2014, n. 760/2014) che valuta sussistere il diritto del pensionato alla percezione di un ulteriore ristoro economico, variamente articolato.

La giurisprudenza sopracitata, nella sua attualità, consolida l'orientamento già espresso nelle allegazioni processuali e, per altro verso, lo integra in quanto la Sezione Appello Sicilia ha modificato il proprio orientamento e la Sezione Terza si è pronunciata in linea con la Sezione Prima.

Nelle sentenze qui citate si riscontrano sintetici passaggi motivazionali che finiscono per dare una lettura di insieme della problematica.

“Sulle somme trattenute mensilmente al pensionato, che l'Amministrazione deve restituire in forza della sentenza gravata da restituire, non spettano interessi e rivalutazione monetaria. Infatti le somme da restituire erano in origine non dovute. Il ritardo della loro restituzione al pensionato non dà pertanto luogo a mora debendi” (Sezione Prima n. 353/2014).

“L'appello dell'INPS, perciò, merita accoglimento solo nella parte in cui censura la corresponsione degli interessi legali sulle somme dovute in restituzione, interessi che non sono dovuti, in quanto il GUP ha erroneamente ommesso di considerare che le predette somme non derivano da un rapporto obbligatorio tra amministrazione e amministrato, ma si tratta di somme che il pensionato ha percepito per errore dell'amministrazione e che quest'ultima ha recuperato. La restituzione di esse, pertanto, non prevede nessuna maggiorazione per somme accessorie: aggiungere alla restituzione rivalutazione e interessi significherebbe adottare una sanzione non prevista, a carico di un comportamento, comunque, doveroso della P.A. (la pubblica amministrazione, infatti, deve agire per recuperare l'indebito).” (Sezione Prima n. 1269/2014)

“Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, non può essere riconosciuto nel caso di specie il diritto agli emolumenti accessori, in quanto le somme in questione non rappresentano un credito previdenziale, essendo pur sempre indebite” (Sezione Prima n. 109/2015).

“Deve, in altri termini, escludersi che le somme recuperate dall’amministrazione a titolo di indebito pensionistico possano assimilarsi a quelle dovute in forza dell’avvenuta maturazione di un credito originato da un rapporto da adempiere, giacché la disciplina di riferimento, contenuta nell’art. 206 del dPR n. 1092 del 1973, porta in rilievo solo un particolare momento della vicenda di credito-debito tra pensionato e istituto previdenziale, senza in alcun modo confondersi con il momento generatore dei diritti e degli obblighi conseguenti..... Nulla, del resto, prevede detta disposizione in ordine alla corresponsione dei contestati oneri accessori, a differenza di quanto, invece, contempla la norma civilistica contenuta nell’art. 2033 del codice civile, che, dopo aver legittimato l’azione di restituzione sulla base del solo fatto oggettivo dell’assenza di causa del pagamento, conferisce, poi, rilievo alla buona fede del percettore, quanto alla restituzione di frutti e interessi” (Sezione Terza n. 198/2011).

“Sul profilo degli accessori, peraltro, poiché l’importo costituisce oggettivamente, anche dal lato del percipiente, un indebito, non potrebbe, in ogni caso, essere riconosciuto al pensionato il diritto alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme da restituirgli” (Sezione Appelli Sicilia n. 483/2014).

Di tenore opposto la Sezione Seconda ha ritenuto che *“sulle somme da restituire vadano comunque riconosciuti gli interessi legali: in ragione del principio di civiltà giuridica per il quale la durata del processo non può risolversi a danno della parte che ha ragione - per cui gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della presentazione della domanda - e, comunque, in applicazione della specifica disposizione dell’art. 1224, 1° comma, c.c..*

Peraltro, gli interessi in questione spettano a decorrere non dalle trattenute disposte per il recupero degli indebiti pagamenti, come ha richiesto l’appellante, ma dalla notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che risulta avvenuta

il 26.7.2002, o dal successivo momento in cui le trattenute stesse siano state concretamente effettuate” (Sezione Seconda n. 602/2013).

“Quanto, alla richiesta di interessi legali sulle suddette somme da restituirsi, ritiene il Collegio che debbano essere riconosciuti interessi legali, ma non dalla decorrenza dei singoli recuperi (come richiesto nell’appello) bensì dalla data di notifica della domanda giudiziale di primo grado, in conformità ad un orientamento giurisprudenziale di questa Sezione” (Sezione Seconda n. 628/2014)

“Nella fattispecie di indebito derivante da conguaglio tra trattamento provvisorio e definitivo di pensione (quale quello qui in esame, secondo l’incontrovertita prospettazione delle parti) non può affermarsi in astratto che l’Amministrazione fosse priva del potere di provvedere al recupero di indebito, proprio perché il legittimo affidamento concreta una circostanza impeditiva del diritto alla ripetizione che matura nel tempo. Di conseguenza, in questa particolare fattispecie non può affermarsi la spettanza di interessi corrispettivi sulle somme trattenute, come se la trattenuta sulla pensione (per il recupero di indebito) fosse stata illegittimamente effettuata senza alcun titolo, determinando un inadempimento della obbligazione pensionistica. Ciò non toglie, peraltro, che sulle somme dovute spettino comunque interessi legali moratori dalla data della domanda giudiziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1224, comma 1, c.c. , ovvero non a decorrere dalle trattenute disposte per il recupero degli indebiti pagamenti, come ha affermato la sentenza impugnata, ma dalla notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado” (Sezione Seconda n. 760/2014).

4. Illustrato il panorama giurisprudenziale di questa giustizia contabile, occorre dapprima identificare il titolo giudico della pretesa e, successivamente, confrontarsi con il dato normativo (se e come esistente).

Punto fermo della questione è la circostanza che non si verte in ipotesi di omessa o tardiva erogazione di un credito pensionistico bensì si discute del recupero erariale di somme non dovute ma, comunque, percepite in buona fede e che, per inciso, spettano solo in virtù di una riconosciuta irripetibilità decretata dal Giudice.

In altri termini, nella fattispecie manca una originaria obbligazione a carico della Amministrazione in quanto non esiste un effettivo credito previdenziale bensì solo un correttivo “*ex lege*” alla doverosa azione di recupero erariale, correttivo introdotto da una specifica normativa di settore.

Si tratta ovviamente della tutela della situazione giuridica di legittimo affidamento, istituto esaurientemente analizzato da queste Sezioni riunite nella precedente sent. n.2/2012/QM, fondato sull’assenza di dolo e sulla buona fede del percipiente, pur in caso di percezione di somme oggettivamente non dovute.

In quella sede è stato anche affermato che *“il potere dell’amministrazione di ripetere l’indebito ai sensi del summenzionato art. 162 del d.P.R. n. 1092 del 1973 deve ritenersi attenuato dal principio del legittimo affidamento del percipiente di cui sopra si è detto, va altresì puntualizzato che il principio dell’affidamento non può ritenersi, a sua volta, affievolito dal potere dell’amministrazione di ripetere l’indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c., atteso che, sulla base della giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. Corte Cost. 14 dicembre 1993, n. 431; sent. CorteCost. 13 gennaio 2006, n. 1; ord. Corte Cost. 28 aprile 2006, n. 178), la regolamentazione della ripetizione dell’indebito pensionistico è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile, sicché il suddetto art. 2033 c.c. non si applica al sottosistema delle pensioni, sia private che pubbliche”*.

5. Quando sopra introduce l’altro aspetto dell’indagine che si sostanzia nella ricerca dello specifico supporto normativo.

Al riguardo, la giurisprudenza ordinaria (Cass. Sez. Lav. 9 maggio 2008 n. 11607), sulla scorta delle pronunce della Corte Costituzionale di cui sopra, ha dato risalto all'esigenza del bilanciamento dell'interesse dell'ente previdenziale con quello del pensionato percettore in buona fede, situazione che si pone al di fuori della disciplina civilistica ordinaria (artt. 2033ss c.c.) che, per inciso, può essere legittimamente derogata da normative speciali in tema di condono parziale e/o prescrizione dell'indebito (cfr. ad es. art. 52 legge 9 marzo 1989 n.88, art. 13 legge 30 dicembre 1991 n.412, art.1, comma 260ss, legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 1 legge 18 agosto 2000 n. 236 ed art. 38 legge 28 dicembre 2001 n. 448).

Così riscontrata l'autonomia del sottosistema pensionistico globalmente inteso, la restituzione di quanto trattenuto dall'ente previdenziale non è neanche compiutamente disciplinata dal regime del processo del lavoro pur in parte esteso, dall'art.5 della legge 21 aprile 2000 n.205, al giudizio pensionistico.

In particolare, la disciplina del terzo comma dell'art. 429 c.p.c. (riconoscimento delle somme aggiuntive sui crediti di lavoro), applicabile al giudizio pensionistico in virtù del richiamo di cui sopra, opera solo a tutela dei crediti previdenziali "oggettivamente" spettanti, situazione del tutto dissimile dal diritto alla restituzione di somme pensionistiche solo "soggettivamente" spettanti in virtù di una (giudizialmente) riscontrata tutela dell'affidamento del percipiente.

Si tratta di somme indebitamente erogate e percepite, non legate ad un diritto soggettivo, non dipendenti da una preesistente obbligazione pecuniaria, non aventi natura previdenziale e/o pensionistica, somme cui non può accedere alcun importo risarcitorio indipendentemente o meno dalla relativa espressa richiesta.

7. Sulla scorta di tali considerazioni, in merito alla questione sottoposta a questo organo nomofilattico con l'ordinanza in epigrafe, il non riconoscimento di alcuna somma

aggiuntiva sulle trattenute pensionistiche da restituire rende superflua ogni ulteriore indagine in ordine alla individuazione e determinazione delle competenze accessorie.

Tutto ciò considerato, queste Sezioni riunite ritengono conclusivamente che al quesito prospettato dal giudice remittente con l'ordinanza in epigrafe debba essere data soluzione nel modo seguente:

“In caso di accertata irripetibilità di somme indebitamente corrisposte al pensionato e fatte oggetto di recupero, le stesse devono essere restituite all'interessato limitatamente alla sorte capitale senza aggiunta di alcuna somma accessoria”.

8. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, come integrato dall'art. 42, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiara che al quesito prospettato con la questione di massima iscritta al n. 413/SR/QM del registro di Segreteria delle Sezioni riunite, deferita dalla Terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello con l'ordinanza in epigrafe, debba essere data soluzione nel modo seguente:

“In caso di accertata irripetibilità di somme indebitamente corrisposte al pensionato e fatte oggetto di recupero, le stesse devono essere restituite all'interessato limitatamente alla sorte capitale senza aggiunta di alcuna somma accessoria”.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 29 ottobre 2014.